

## Introduzione

Dopo più di quattro anni dall'introduzione della II direttiva (2001/97/CE) che ha imposto anche ai professionisti di osservare gli obblighi antiriciclaggio, l'ordinamento nazionale ne ha completato il recepimento, attraverso l'approvazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e l'adozione del regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del provvedimento applicativo dell'UIC.

Sono con essi stabiliti i principi e le modalità per dare concreta attuazione ai doveri dei professionisti di collaborare attivamente con le Autorità preposte, per prevenire che il sistema economico e finanziario sia utilizzato per finalità di riciclaggio di proventi di attività illecite.

Lo scopo di evitare l'inquinamento del sistema finanziario da tali proventi criminali è, quindi, ora assicurato anche dal convinto impegno dei professionisti, quali consueti conoscitori e garanti delle regole, cui è affidato, inoltre, il compito di prevenire che gli introiti di qualsiasi delitto, taluni dei quali di rilevante allarme sociale, siano per il loro tramite reintrodotti nell'economia legale.

Gli obblighi che si impongono vanno, dunque, intesi come strumento per impedire l'incosapevole impiego delle prestazioni professionali per finalità di riciclaggio di capitali illeciti, ricorrendo, quindi, alla trasparenza delle transazioni ed alla tracciabilità dei trasferimenti, in modo che le Autorità antiriciclaggio possano ricostruire il cosiddetto *paper trail*.

Inizia, dunque, un periodo di attivo impegno dei professionisti nella lotta al riciclaggio che sarà attuato con l'identificazione della clientela, la registrazione e conservazione dei dati, la segnalazione di operazioni sospette, obblighi che il presente lavoro intende illustrare considerandone le origini normative ed i risvolti applicativi.

In questo quadro, tuttavia, non può dirsi concluso il percorso di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria. L'approvazione della III direttiva (2005/60/CE) da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ottobre del 2005 ha, infatti, nuovamente attivato il procedimento per la revisione della disciplina interna che dovrà efficacemente tener conto anche dei rischi che si sono mostrati all'inizio del nuovo millennio: il finanziamento del terrorismo.

Queste considerazioni, verosimilmente, animeranno le prospettive evolutive e le discussioni dei prossimi anni.

*Gli autori*

PROF. GAETANO CAPUTI  
DOTT. FRANCESCO TAVONE